

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
564/2017/S/COM

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni", come di seguito integrata e modificata (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 548/2012/E/com, recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami" e, in particolare, il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 548/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2014, 186/2014/E/com, recante "Intimazione ad adempiere all'obbligo di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia e alle richieste

relative all'anagrafica operatori dell'Autorità" (di seguito: deliberazione 186/2014/E/com);

- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 583/2014/S/com, recante "Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi informativi in materia di anagrafica degli operatori e di reclami presentati allo Sportello per il consumatore di energia. Eventuale contestuale chiusura con procedura semplificata".

FATTO:

1. Con deliberazione 583/2014/S/com, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Free Trade S.r.l. (di seguito: Free Trade o Società), un procedimento sanzionatorio per la violazione di obblighi informativi in materia di "Anagrafica degli Operatori" e di reclami presentati allo "Sportello per il consumatore di energia" (di seguito: Sportello), con eventuale chiusura - previo adempimento dell'intimazione di cui alla deliberazione 186/2014/E/com - con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione 243/2012/E/com.
2. Con la medesima deliberazione 583/2014/S/com, l'Autorità ha determinato, nella misura di euro 30.000 (trentamila/00), l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile all'esito del procedimento, prevedendo, ai sensi della sopra richiamata deliberazione 243/2012/E/com, che il pagamento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione, di un terzo di tale importo, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio stesso.
3. L'intimazione di cui alla deliberazione 186/2014/E/com, aveva ad oggetto:
 - a) la risposta, da parte dell' esercente, alle richieste di informazioni dello Sportello, di cui all'articolo 12, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 548/2012/E/com;
 - b) l'invio, allo Sportello, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione, delle risposte alle richieste di informazioni, già sollecitate, relative a 69 casi;
 - c) l'invio all'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione, di una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la comunicazione, all'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta intimazione, della correttezza delle informazioni inserite nell'Anagrafica Operatori.
4. Poiché la Società non ha adempiuto alla intimazione in parola, né ha pagato la sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
5. Nel corso dell'istruttoria Free Trade non ha depositato documentazione difensiva.

6. Con nota 18 novembre 2015 (prot. Autorità 34553), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie, rilevando, tra le altre circostanze, che in data 22 ottobre 2015, la Società aveva presentato ricorso al Tribunale di Roma per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (90/2015, iscritto in pari data, nel registro delle imprese, prot. 325415/15).
7. Con sentenza 28 gennaio 2016, 63/2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della Società, che, come comunicato dal curatore fallimentare in data 15 aprile 2016, prot. 11203, risulta inattiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni, istituendo un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (Anagrafica Operatori) e prevedendo, contestualmente, l'obbligo, in capo agli stessi, di inviare, all'Autorità, una serie di informazioni, nonché – entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto – le relative eventuali variazioni. L'articolo 7, comma 1, stabilisce, inoltre, che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo costituisca reato, può essere presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
9. Free Trade non ha comunicato, all'Autorità, le variazioni alle informazioni di cui all'articolo 4, della deliberazione GOP 35/08, nei termini previsti della medesima deliberazione.
10. Solo in data 10 aprile 2013 (prot. Autorità 14518 del 17 aprile 2013), la Società ha, infatti, comunicato, all'Autorità, di avere trasferito, da gennaio 2013 - dunque ben oltre il termine di quindici giorni previsto dalla deliberazione GOP 35/08 - la propria sede legale in viale Palmiro Togliatti 1506, 00155 Roma. Al fine di avere chiarimenti sulle informazioni comunicate all'Anagrafica Operatori, gli Uffici dell'Autorità, in data 3 febbraio 2014 (prot. Autorità 3439), hanno inviato, a Free Trade, una richiesta rimasta inesitata.
11. Da una visura camerale effettuata dagli Uffici dell'Autorità in data 3 novembre 2014 risulta, altresì, che la Società: i) ha trasferito nuovamente la sede legale, da viale Palmiro Togliatti 1506, 00155 Roma, a via Francesco Mengotti 45, 00191 Roma, con atto in data 25 giugno 2013, iscritto nel Registro delle Imprese il 16 gennaio 2014; ii) ha variato la forma giuridica, da società per azioni con socio unico a società a responsabilità limitata, con conseguente variazione della denominazione sociale in Free Trade S.r.l, con atto del 30 aprile 2014, iscritto nel Registro delle Imprese in data 25 settembre 2014. La Società non ha comunicato all'Autorità alcuna delle predette variazioni, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, della deliberazione GOP 35/08.
12. Ai sensi della deliberazione 548/2012/E/com, la gestione efficace dei reclami, da parte dello Sportello, comporta che le risposte degli esercenti alle richieste di informazioni, inviate dallo Sportello medesimo, siano puntuali ed esaustive,

affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (articolo 3, comma 1, lett. e) della deliberazione 548/2012/E/com), nonché le iniziative intraprese e le attività svolte (articolo 3, comma 1, lett. f), della deliberazione 548/2012/E/com). Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d), della citata deliberazione, l'Unità Reclami dello Sportello richiede, agli esercenti, di fornire, entro il termine di 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione. L'articolo 12, comma 1, della stessa deliberazione, stabilisce l'obbligo degli esercenti di fornire riscontro alle predette richieste nel termine sopra indicato. Lo Sportello invia mensilmente, agli Uffici dell'Autorità, la reportistica relativa alle richieste di informazioni inviate agli esercenti, prive di risposta (articolo 14, comma 1, della deliberazione 548/2012/E/com).

13. Dalla reportistica mensile, inviata dallo Sportello agli Uffici dell'Autorità, è emersa la mancata risposta di Free Trade a numerose richieste di informazioni. Gli Uffici dell'Autorità hanno, pertanto, inviato alla Società più note di sollecito - prot. Autorità 14558 del 18 aprile 2013, prot. Autorità 17433 del 13 maggio 2013, prot. Autorità 21545 del 12 giugno 2013 e prot. Autorità 25303 del 17 luglio 2013 - per ottenere riscontro alle richieste di informazioni dello Sportello rimaste prive di risposta, rispettivamente al 31 marzo 2013 (6 casi), al 30 aprile 2013 (4 casi), al 31 maggio 2013 (1 caso) ed al 30 giugno 2013 (3 casi). Con successiva nota (prot. Autorità 28484 del 28 agosto 2013), gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto, a Free Trade, di fornire risposta, oltre alle predette richieste di informazioni, anche ad ulteriori 47 richieste di informazioni dello Sportello, inviate e sollecitate in precedenza alla società Gruppo Gea S.p.a., rimaste inesitate, risultando quest'ultima società avere successivamente cambiato la propria ragione sociale in Free Trade S.p.a. La reportistica mensile inviata dallo Sportello, nel periodo intercorrente da agosto 2013 ad aprile 2014, ha, dunque, evidenziato che, alla data del 9 aprile 2014, sono 69 le richieste di informazioni alle quali Free Trade non ha risposto.
14. A fronte della reiterata inosservanza a tali richieste di informazioni, l'Autorità, con deliberazione 186/2014/E/com, ha intimato, a Free Trade, di provvedere all'adempimento dei citati obblighi informativi, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
15. Free Trade ha inviato all'Autorità, in data 29 maggio 2014 (prot. Autorità 15098), una nota nella quale ha affermato che i ritardi nella risposta alle richieste di informazioni erano imputabili *“(...) a problemi organizzativi e gestionali interni alla Società medesima e da ricondursi in special modo alla modifica della ragione sociale, della sede legale e delle sedi operative (...)”* e che stava provvedendo al riscontro delle richieste di informazioni pervenute, con ciò ammettendo, dunque, implicitamente la violazione delle disposizioni sopra richiamate.
16. Dagli elementi acquisiti emerge, quindi, che la Società si è resa responsabile della mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla deliberazione

186/2014/E/com.

17. Gli asseriti problemi organizzativi e gestionali invocati dalla Società sono infatti riconducibili a decisioni dalla medesima Società liberamente assunte nella propria sfera di autonomia imprenditoriale e non sono, conseguentemente, idonei ad escludere la responsabilità per gli illeciti contestati.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la Società, non adempiendo all'intimazione di cui alla deliberazione 186/2014/E/com, ha tenuto una condotta contrastante: a) con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità, laddove non ha comunicato le variazioni ad informazioni anagrafiche, di cui alla deliberazione GOP 35/08, relative agli anni 2013 e 2014; b) con le disposizioni volte ad assicurare il trattamento efficace dei reclami da parte dello Sportello, laddove, da agosto 2013 ad aprile 2014, non ha risposto a 69 richieste di informazioni inviate dallo Sportello, impedendo a quest'ultimo di fornire ai clienti finali le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate.
20. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, emerge dal bilancio d'esercizio della Società, relativo all'anno 2013, che il fatturato è pari a circa 1.905.000 euro e che la Società, nel corso di tale esercizio, ha registrato perdite per circa 1.000.000 euro.
22. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 30.000 (trentamila/00)

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la mancata ottemperanza, da parte di Free Trade S.r.l., alle richieste di informazioni di cui alla deliberazione 186/2014/E/com, nei termini di cui in motivazione;

2. di irrogare, a Free Trade S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 30.000 euro (trentamila/00);
3. di notificare il presente provvedimento a Free Trade S.r.l. (partita iva 01692800681), via Francesco Mengotti 45, 00191 Roma e all'indirizzo cede@pec.gruppogaspa.it, al curatore fallimentare, avv. Francesca Caron, via Lungotevere Marzio, 1, 00186 Roma, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni